



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Intesa del 3 dicembre 2009 sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, dello schema di regolamento recante "Costituzione e funzionamento della Struttura tecnica di monitoraggio paritetica".

Rep. Atti n. 206/CSR del 18 novembre 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 18 novembre 2010:

VISTO l'articolo 3 dell'Intesa del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. atti n. 243/CSR);

VISTO, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 3, il quale, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, all'articolo 4, comma 2, all'articolo 6, comma 2, all'articolo 13, commi 4 e 9 e all'articolo 14, comma 2, della citata Intesa del 3 dicembre 2009, istituisce, quale struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni, la Struttura tecnica di monitoraggio paritetica, di seguito denominata STEM, composta da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della salute e del Dipartimento per gli Affari regionali, sei rappresentanti delle Regioni e Province autonome, un rappresentante della Segreteria della Conferenza delle Regioni e Province autonome ed un rappresentante della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni;

VISTO, altresì, il comma 4 del più volte citato articolo 3 dell'Intesa del 3 dicembre 2009, il quale prevede che la menzionata STEM è presieduta da un ulteriore componente, scelto d'intesa fra lo Stato e le Regioni e che l'attività di funzionamento dell'organismo in parola sono disciplinati da un regolamento approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni;

VISTO l'articolo 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la lettera in data 29 giugno 2010, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato, per l'esame in sede di Conferenza Stato-Regioni, uno schema di regolamento, definito nel corso della seduta della predetta Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 giugno 2010, concernente la disciplina per il funzionamento della STEM in attuazione del menzionato comma 4 dell'articolo 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;

CONSIDERATO che detto schema è stato diramato con lettera in data 7 luglio 2010;

RILEVATO che la proposta come sopra pervenuta dalle Regioni e Province autonome è stata oggetto di esame ed approfondimenti congiunti condotti dalla Segreteria della Conferenza Stato-





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Regioni con le Amministrazioni centrali interessate e che, in esito a detti approfondimenti, è stata elaborata un'ipotesi concordata a livello governativo di regolamento per la disciplina relativa alla costituzione ed al funzionamento della STEM;

CONSIDERATO che la proposta governativa di regolamento in parola è stata diramata con lettera in data 15 settembre 2010;

RILEVATO che, al fine di portare a compimento la necessaria attività istruttoria e di raccordo in merito ai documenti di cui trattasi, un apposito incontro tecnico Stato-Regioni è stato convocato per il giorno 4 novembre 2010;

CONSIDERATO che, a seguito di espressa richiesta della Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, la predetta riunione tecnica è stata differita al giorno 9 novembre 2010;

VISTO lo schema di regolamento recante "Costituzione e funzionamento della Struttura tecnica di monitoraggio paritetica" concordato nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 9 novembre 2010 e diramato con lettera in pari data;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di regolamento concordato nel corso del menzionato incontro tecnico del 9 novembre 2010;

APPROVA

ai sensi dell'articolo 3 dell'Intesa del 3 dicembre 2009 sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, il regolamento recante "Costituzione e funzionamento della Struttura tecnica di monitoraggio paritetica", allegato A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO RECANTE COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA STRUTTURA TECNICA DI MONITORAGGIO PARITETICA**

Articolo 1

Costituzione della Struttura tecnica di monitoraggio

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in attuazione dell'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria sancita nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009 (Rep. atti n. 243), la Struttura tecnica di monitoraggio paritetica, di seguito denominata STEM.
2. La STEM è organismo di supporto in materia sanitaria della Conferenza Stato-Regioni e, nell'esercizio delle sue funzioni, svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) consentire il confronto tra le Regioni, ai fini di un'autovalutazione regionale e dell'avvio di un sistema di monitoraggio dello stato dei servizi sanitari regionali, su indicatori di efficienza ed appropriatezza allocativa delle risorse, come specificati nell'art. 2, comma 2, della predetta intesa del 3 dicembre 2009, rapportati agli indicatori di cui all'allegato 3 alla medesima intesa e correlati a valutazioni sull'erogazione dei LEA, avvalendosi anche dell'AGENAS;
 - b) supportare la Conferenza Stato-Regioni ai fini del perfezionamento dell'Intesa prevista dall'art. 2, comma 3, della citata Intesa del 3 dicembre 2009 concernente i criteri in base ai quali individuare le Regioni che garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di efficacia ed efficienza, da considerare in equilibrio economico ai fini del calcolo degli indicatori di cui al predetto art. 2, comma 2, dell'Intesa del 3 dicembre 2009;
 - c) aggiornare gli strumenti di valutazione e monitoraggio, da sottoporre alla approvazione della Conferenza Stato-Regioni, al fine di snellire e semplificare gli attuali adempimenti ed individuare un apposito set di attuazione dei LEA, tenendo conto degli indicatori già resi disponibili dal Ministero della salute e delle esperienze già operative in diverse realtà regionali, anche promuovendo le eventuali necessarie modifiche normative;
 - d) provvedere alla valutazione finalizzata alla definizione da parte della Conferenza Stato-Regioni di una misura a regime per regolare la variazione da parte della singola Regione dello standard di dotazione dei posti letto ospedalieri di cui all'art. 6, commi 1 e 2, dell'Intesa del 3 dicembre 2009;
 - e) valutare il Piano di rientro approvato dalla Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 77, della





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- legge n.191/2009, nel termine perentorio di 30 giorni dall'approvazione della Regione medesima; il parere della STEM è trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni perché ne tenga conto nell'esprimere, nel termine perentorio di 45 giorni dall'approvazione della Regione, il proprio parere ai sensi del predetto art. 2, comma 78 della legge 191/2009;
- f) formulare il proprio parere, da rendere al Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, ai fini della diffida alla Regione inadempiente, ai sensi dell'art. 2, comma 83, della legge 191/2009;
- g) valutare il Piano di rientro approvato dalla Regione inadempiente rispetto ad adempimenti diversi dall'obbligo di equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art.2, commi da 92 a 96 della legge 191/2009, ai fini della sottoscrizione dell'accordo di cui all'art.1, comma 180, della legge n. 311/2004; il parere della STEM deve essere reso nel termine perentorio di 15 giorni dall'invio e deve essere trasmesso alla Conferenza perché ne tenga conto nell'esprimere, nel termine perentorio di 30 giorni dall'invio del Piano della Regione, il proprio parere, ai sensi dell'art. 2, comma 93, della legge 191/2009.
3. La STEM si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto dell'AGENAS e dell'AIFA.
4. La STEM si raccorda con il Comitato di verifica per l'erogazione dei LEA e con il Tavolo di verifica e monitoraggio presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005.

Articolo 2

Composizione della STEM e procedura per la designazione dei componenti e per la scelta del Presidente

1. La STEM è composta, oltre che dal Presidente, da:
- a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - b) due rappresentanti del Ministero della salute;
 - c) due rappresentanti del Dipartimento per gli Affari regionali;
 - d) sei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di cui tre esperti nel settore economico e tre esperti nel settore sanitario;
 - e) un rappresentante della Segreteria della Conferenza delle Regioni e Province autonome;
 - f) un rappresentante della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.
2. Il Presidente è scelto tra persone in possesso di comprovata e qualificata competenza ed esperienza in materia sanitaria con apposita intesa tra il Governo e le Regioni e le Province autonome su iniziativa del Presidente della Conferenza Stato-Regioni.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

3. Le designazioni dei componenti di cui al comma 1 e, per i casi di loro assenza o impedimento, dei relativi supplenti sono acquisite in sede di Conferenza Stato-Regioni.
4. La nomina di cui al comma 2, nonché le designazioni di cui al comma 3 sono effettuate nella prima seduta della Conferenza Stato-Regioni successiva all'approvazione del presente regolamento. Nel caso di mancata acquisizione dell'intesa di cui al comma 2 si applica l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
5. In sede di valutazione sui Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti appartenenti alla Regione assoggettata alla valutazione non possono partecipare alla relativa riunione della STEM. In tali casi, uno dei rappresentanti delle Regioni supplente sostituisce temporaneamente il componente appartenente alla Regione il cui Piano di rientro è oggetto di valutazione.
6. I componenti designati ed il Presidente della STEM restano in carica per tre anni e possono essere confermati secondo la medesima procedura di cui ai commi 2 e 3.
7. Due mesi prima della scadenza del primo triennio di funzionamento, la STEM presenta una relazione sull'attività svolta alla Conferenza Stato-Regioni.

**Articolo 3
Funzionamento della STEM**

1. Il Presidente convoca le riunioni e fissa il relativo ordine del giorno.
2. La STEM si riunisce in tutti i casi in cui si renda necessario, su convocazione del Presidente. Essa può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno sei componenti.
3. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato a mezzo posta elettronica o fax almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione.
4. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne comunicazione scritta al Presidente.
5. La STEM, che è convocata presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, si intende riunita validamente con la partecipazione di almeno:
 - a) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - b) un rappresentante del Ministero della salute;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- c) un rappresentante del Dipartimento per gli Affari regionali;
 - d) tre rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome.
6. Il verbale delle riunioni, da redigersi in forma sintetica anche con l'ausilio di mezzi di registrazione, deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte.
7. Il Presidente assicura l'adozione di un regolamento interno che ne disciplina i lavori, secondo criteri di trasparenza e di simmetria informativa, anche per le finalità di cui all'art. 13, comma 7 dell'Intesa del 3 dicembre 2009 e con riguardo alla possibilità che la STEM si articoli in gruppi di lavoro per questioni omogenee composti da non meno di 3 membri.
8. Il Presidente provvede a dare comunicazione alla Conferenza Stato-Regioni dell'avvenuta adozione del regolamento interno di funzionamento.

Articolo 4

Supporto amministrativo ed organizzativo

1. La STEM si avvale del supporto amministrativo ed organizzativo della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni che cura, in particolare, i seguenti compiti:
- a) istruttoria delle questioni di competenza della STEM, assicurando i necessari rapporti con i competenti uffici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome;
 - b) raccordo funzionale con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e con l'Agenzia italiana del farmaco e con le strutture amministrative presso le quali operano gli altri organismi previsti dall'articolo 3 della citata intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;
 - c) svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi strumentali al funzionamento della STEM.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1. Ai componenti della STEM non è dovuto alcun compenso.
2. Ai componenti della STEM, residenti fuori Roma, competono, ove spettanti, i rimborsi delle spese previsti dalla normativa vigente che sono a carico delle Amministrazioni che hanno provveduto alla designazione.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**Articolo 6
Efficacia**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni.

